



CITTÀ DI TERRACINA
(PROVINCIA DI LATINA)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
DIPARTIMENTO FINANZIARIO
(SETTORE ENTRATE)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 Sppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, (IMU) in via sperimentale a decorre dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015.

Considerato che, a norma del comma 1 del citato art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, L'IM.U sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

INFORMA

che entro il **18 GIUGNO 2012** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2012. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.

I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono: il proprietario dell'immobile oggetto di imposizione, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, del diritto di uso, del diritto di abitazione, del diritto di enfiteusi, del diritto di superficie, il locatario finanziario ed il concessionario di aree demaniali.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti compresi i terreni incolti, eccetto i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10) nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Cat. A (no A/10)	160
Cat. C/2-C/6-C/7	160
Cat. A/10	80
Cat. C/3-C/4-C/5	140
Cat. B	140
Cat. D (no D/5)	60
Cat. C/1	55
Cat. D/5	80

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
- **Terreni agricoli :** reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25%**, moltiplicato per il coefficiente **135** per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, (ridotto a **110** per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Aliquote: Si riportano le aliquote e le detrazioni del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011:

Fattispecie	Aliquota statale	Detrazione I abitazione
Abitazione principale e pertinenze	4,00 per mille	€ 200 + €50 per ogni figlio di età non superiore ai ventisei anni compiuti.
Tutti gli altri immobili	7,6 per mille	

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della **RATA di GIUGNO** e dell'eventuale **RATA di SETTEMBRE**. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo l'approvazione della delibera del Consiglio Comunale.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione di €50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni**, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un **massimo di €400,00**. Si deve precisare che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull'imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze deve calcolarsi la **quota statale**, pari al **50%** del tributo determinato applicando l'**aliquota statale di base** (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011).

L'importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:

- per l'abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente,

- ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
- al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;

- per tutti gli altri immobili, al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.

Solo per i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 17/12/2012.

L120 = Codice Comune Di Terracina Da Indicare Nel Modello F24:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 semplificato**, utilizzando i codici tributo indicati. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato al centesimo per eccesso o per difetto (ad esempio: 52,755euro arrotondato diventa 52,76; 52,78 euro diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75). Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a €12,00.

NB

PRIMA DI ESEGUIRE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DEL MESE DI DICEMBRE SI INVITA A VERIFICARE LE ALIQUOTE DEFINITIVE VIGENTI, SULLA BASE DI QUANTO DELIBERATO DAL C.C. DELL'ENTE E DALLO STATO, LE QUALI SARANNO RESE DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applicano per un solo immobile indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

L'assegnatario della ex casa coniugale non titolare di diritti reali sullo stesso, disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.

Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali **C/2-C/6-C/7**, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/09/2012**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Per maggiori informazioni:

Comune di Terracina - Ufficio Tributi - Via Sarti n. 4 - 04019 - Terracina - (LT)

E-mail: tributi.ici@comune.terracina.lt.it

Tel. 0773/707372-376 - sito internet: www.comune.terracina.lt.it

Terracina 01/06/2012

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
F.to (D.ssa. Ada Nasti)